



COMUNE DI FELINO

Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)
TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661
Web: www.comune.felino.pr.it E-mail: cfelino@comune.felino.pr.it
C.F. e P. IVA: 00202030342

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 19/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **APRILE** alle ore **18:30** in adunanza **pubblica ordinaria**, di **Prima** convocazione, nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, all'inizio della seduta risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
CASOLARI FILIPPO	x		PINELLI MARIA CATERINA	x	
CONCIATORI DEBORA	x		BENASSI LUCA	x	
MILITERNO CHIARA	x		TROMBI ROSINA	x	
MARCHESI FLAVIO	x		CACCIA VINCENZO	x	
CAMPARI ENRICO	x		CACCIANI CONCETTA	x	
CECI FEDERICO	x		TORELLI RICCARDO	x	
BEZZI ALESSANDRO	x			13	

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario Barbara Pagani che provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Filippo Casolari assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che, per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio allegato alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune.

Intervengono alla discussione il Sindaco, i Consiglieri Marchesi, Trombi e Militerno.

Premesso che:

- la legge n. 160 del 2019 ha modificato la riscossione coattiva delle entrate comunali, introducendo, al comma 792, l'accertamento esecutivo, col quale si unificano in un unico provvedimento sia l'accertamento tributario che il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento); le stesse modalità sono previste anche per le entrate di natura patrimoniale;

Considerato che:

- il regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali definisce e disciplina in modo preciso, anche se sintetico, il processo di riscossione delle entrate comunali al fine di aumentarne il tasso di riscossione e di maggiormente responsabilizzare i soggetti deputati alle procedure di riscossione;

Visto:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- l'art. 1, comma 797 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che il Comune può regolamentare le condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando il vincolo di prevedere una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per i debiti di importi superiori ad euro 6.000,01;
- l'art. 1, comma 804 della legge n. 160 del 2019 che prevede l'applicazione delle nuove disposizioni, ivi comprese quelle relative agli oneri da porre a carico dei debitori, anche alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, sicché le nuove disposizioni sono applicabili tanto agli atti di accertamento esecutivi tributari e patrimoniali emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 sia alle ingiunzioni che verranno emesse per recupero di quanto dovuto sulla base di atti di accertamenti, o richieste di pagamento di entrate patrimoniali, notificate entro il 31 dicembre 2019 ma non pagate e quindi da ingiungere;
- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che il termine di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il **Decreto** del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in GU n 309 del 30.12.21, con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del **bilancio** di previsione **2022/2024** da parte degli **enti locali** è differito al 31 marzo **2022**;

VISTO l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del **Decreto Legge** 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni con **la legge di conversione** 25 febbraio 2022, n. 15 con il quale si prevede il differimento **al 31 maggio 2022** del termine per la deliberazione del **bilancio** di previsione riferito al triennio **2022/2024** da parte degli **enti locali**;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

Tenuto Conto che la proposta di approvazione del "Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali" è stato inviato ai Capigruppo Consiliari nei modi e tempi previsti dall'art. 42, comma 4, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera in esame, rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.LGS 267/2000);

Visto il parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, rilasciato dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.LGS 267/2000);

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2022;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 4) di demandare al responsabile del servizio competente gli adempimenti conseguenti la presente deliberazione;

- 5) di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 6) di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 134 - 4° comma - del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
Filippo Casolari

Il Vice Segretario
Barbara Pagani



COMUNE DI FELINO

Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)

TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661

Web: www.comune.felino.pr.it E-mail: cfelino@comune.felino.pr.it

C.F. e P. IVA: 00202030342

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE COMUNALI.**

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Il 26/03/2022

Il Responsabile del
SETTORE
RAGIONERIA, TRIBUTI E
PERSONALE



COMUNE DI FELINO

Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)

TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661

Web: www.comune.felino.pr.it E-mail: cfelino@comune.felino.pr.it

C.F. e P. IVA: 00202030342

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

Il, 26/03/2022

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Pagani D.ssa Barbara



COMUNE DI FELINO

Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)
TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661
Web: www.comune.felino.pr.it E-mail: cfelino@comune.felino.pr.it
C.F. e P. IVA: 00202030342

**Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 20
DEL 19/04/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/05/2022 al 18/05/2022 col numero 227/2022;
- diverrà esecutiva il 13/05/2022 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL)

Il 03/05/2022

**Per il Segretario Comunale
L'impiegata delegata
COLONNA ANTONELLA / INFOCERT SPA**



COMUNE DI FELINO
(Provincia di Parma)

REGOLAMENTO
per la riscossione coattiva
delle entrate comunali

Approvato con deliberazione di C.C. n. ____ del ____

Indice

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Recupero bonario
Articolo 4	Accertamento esecutivo tributario
Articolo 5	Accertamento esecutivo patrimoniale
Articolo 6	Riscossione coattiva
Articolo 7	Interessi moratori
Articolo 8	Costi di elaborazione e notifica
Articolo 9	Rateizzazioni
Articolo 10	Discarico di crediti inesigibili
Articolo 11	Ingiunzioni di pagamento
Articolo 12	Disposizioni finali

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
4. Il presente regolamento non si applica alle entrate derivanti da violazione al Codice della Strada.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - “Regolamento”: il presente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;
 - “entrate tributarie”: le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria istituite ed applicate in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi;
 - “entrate patrimoniali”: tutte le entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate patrimoniali di diritto privato non aventi natura tributaria. Per “entrate patrimoniali di diritto pubblico” si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzione (es. COSAP – Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni demaniali – Canone Unico Patrimoniale, oneri urbanistici, tariffe dei servizi a domanda individuale quali rette asili nido, servizi sociali, educativi e scolastici, trasporto, etc.) e le sanzioni amministrative. Per “entrate patrimoniali di diritto privato” si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del comune.

Art. 3 – Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può notificare, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito, dando al debitore un termine non inferiore a trenta giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo art. 5, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo previsto da disposizioni di legge per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria ed al canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 4 – Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli atti di cui al comma 1) del presente articolo devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato di norma entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 6 – Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) Il Comune di Felino;
 - b) L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.;

- c) I soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 7 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale, maggiorati di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia

15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 9 – Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su motivata richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, sia per le entrate tributarie sia per le entrate patrimoniali, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di sessanta rate. La dilazione può essere concessa per importi superiori a 100,00 euro e con un limite massimo di sessanta rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore ad euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - f) oltre 20.000,00 fino a sessanta rate mensili.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 7, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati gli interessi di mora.
5. La procedura della rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di sessanta rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a meno che non sia intervenuta la decadenza dal beneficio per inadempimento.
8. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della

rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le sessanta rate mensili.

9. Con deliberazione di Giunta Comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.

Art. 10 – Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore ad euro 20,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 11 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 10 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2022, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Il Presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.